

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI

3.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE LEONARDIS

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	17
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda (2584);	
RICCIO STEFANO ed altri: Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti all'esercizio di attività alberghiera, commerciale ed artigianale (2497)	17
PRESIDENTE	17, 19, 21, 22, 23, 24
BERNARDI	19
CAVALIERE	18, 19
ERMINERO, <i>Relatore</i>	19, 21, 22
FRACASSI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	21
GUARRA	18, 24
LA LOGGIA	19, 21
PAZZAGLIA	18
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	18, 19, 21, 22, 23
RICCIO STEFANO	20
SPAGNOLI	18, 19, 22
TODROS	20, 24
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	24

La seduta comincia alle 10,15.

GIOVANARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento della Camera, i deputati Brini, Di Puccio, Miceli e Sbriziolo De Felice Eirene sostituiscono per questa seduta rispettivamente i deputati Perantuono, Vetrano, Baldassi e Coccia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda (2584); e della proposta di legge Riccio Stefano ed altri: Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione degli immobili urbani adibiti all'esercizio di attività alberghiera, commerciale ed artigianale (2497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e

degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio Stefano, Mat-tarelli, Frau e Simonacci: « Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti all'esercizio di attività alberghiera, commerciale ed artigianale ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, assumendo come testo base il disegno di legge n. 2584. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1974.

Fino alla stessa data è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatesi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Nulla è innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

L'onorevole La Loggia ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, sostituire le parole: fino al 30 giugno 1974, con le seguenti: fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni e comunque non oltre il 30 giugno 1974.* ».

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I canoni delle locazioni prorogate in virtù della presente legge non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495 ».

GUARRA. Nella eventualità che l'emendamento La Loggia al primo comma dovesse essere accolto, chiedo che questo articolo venga posto in votazione per divisione, in modo da votare separatamente sul primo comma e sugli altri, giacché non mi sento di approvare, ancora una volta, un'aberrazione giuridica quale quella contenuta nelle parole « fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni ».

Questa dizione non ha significato; già ebbi occasione di dirlo in occasione dell'approvazione della legge sui vincoli urbanistici. Prorogare un termine stabilito per legge ha un senso, mentre non ha alcun significato affermare che una norma di legge conserva efficacia fino all'entrata in vigore di una legge successiva che disciplini diversamente la materia.

PAZZAGLIA. Vorrei chiedere alla Commissione quale effetto comporti l'inciso dell'emendamento La Loggia cui si è riferito l'onorevole Guarra nell'eventualità che entro il 30 giugno non sia approvata la riforma organica delle locazioni. Evidentemente, nessuno. È chiaro quindi che si tratta di una formulazione che ha un risvolto puramente demagogico.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di un impegno morale.

PAZZAGLIA. L'impegno morale si esprime in altri modi. Qui si vuole dare la sensazione di un impegno giuridico che invece non sussiste. Prego quindi i presentatori di ritirare l'emendamento.

CAVALIERE. Anch'io mi permetto di far presente all'onorevole La Loggia che l'emendamento da lui presentato al primo comma dell'articolo 1 appare davvero una stortura dal punto di vista morale e soprattutto dal punto di vista giuridico. Noi vogliamo legare l'efficacia di un provvedimento all'entrata in vigore di un altro che non è stato ancora presentato. Ciò è tanto più assurdo in quanto è già previsto il termine tassativo del 30 giugno 1974. A titolo personale, dichiaro che voterò contro questo emendamento.

SPAGNOLI. Desidero osservare che l'inciso dell'emendamento La Loggia, tanto criticato, non ha una portata puramente programmatica, ma un contenuto sostanziale. Noi intendiamo affermare che il regime di blocco deve essere

superato il più presto possibile con l'introduzione di una nuova normativa relativa alla regolamentazione del contratto di locazione e dell'equo canone e chiediamo pertanto al Governo — credo che tutti quanti siano d'accordo — di non attendere per questo il 30 giugno 1974, ma di provvedere prima di tale data. Se non adottassimo una formula del genere di quella proposta, il Governo si sentirebbe autorizzato ad arrivare al 30 giugno per chiedere un'altra proroga. Il problema di fondo è, invece, quello di spingere il Governo ad assolvere a questo impegno legislativo prima ancora del 30 giugno, come ho già detto, in modo che l'attuale regime di blocco cessi prima di quella data. Questo è il significato, non solo programmatico, ma sostanziale di una norma che, se l'auspicata riforma venisse varata prima del 30 giugno, consentirebbe un effettivo anticipo della scadenza del blocco. Posso essere d'accordo che formule di questo genere non rappresentano assolutamente dal punto di vista estetico il meglio della tecnica legislativa, ma mi sembra fuori luogo scandalizzarsi per ragioni di forma quando la sostanza del problema è quella da me sottolineata in precedenza. In questo spirito, il gruppo comunista voterà a favore degli emendamenti La Loggia.

CAVALIERE. Basterebbe l'approvazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a presentare entro breve termine un disegno di legge per la riforma delle locazioni.

SPAGNOLI. Un impegno assunto in una legge ha maggior forza anche sul piano politico.

BERNARDI. Anch'io ritengo che sarebbe più corretto, proprio per ottenere il risultato testé auspicato dall'onorevole Spagnoli, approvare un ordine del giorno che impegni il Governo a regolare in maniera organica la materia entro il 30 giugno del prossimo anno. Si eviterebbe così di adottare una formulazione che mi sembra invero anomala e sul piano della tecnica legislativa e su quello dell'assunzione di impegni politici.

LA LOGGIA. Ho meditato attentamente sui rilievi mossi all'emendamento e sull'invito a ritirarlo: tuttavia rimango propenso a mantenerlo, perché le numerose sollecitazioni da tutti rivolte al Governo perché provveda al più presto in maniera razionale alle esigenze del settore sono sempre, sino ad oggi, andate deluse, tanto è vero che la Commissione speciale per la riforma delle locazioni è rimasta

in vita per tutta la precedente legislatura ed è stata ricostituita anche in questa legislatura.

Tutti abbiamo riconosciuto che dall'attuale caotico regime di blocco le categorie più danneggiate sono anche le più bisognose; ci siamo pertanto trovati di fronte alla duplice esigenza di provvedere con urgenza alla proroga da un lato per non aggravare lo stato di incertezza giuridica e dall'altro di porre il Governo in condizioni di non poter rifiutare un preciso impegno di riforma organica della materia.

Questi due principi forse non hanno trovato riscontro in una formulazione giuridica ineccepibile, ma rifiuto egualmente l'accusa di ignoranza che mi è stata implicitamente rivolta, giacché noi qui facciamo della politica e non della teoria generale del diritto. Da questo punto di vista, il mio emendamento rappresenta una sollecitazione che il Parlamento rivolge al Governo, perché si decida finalmente ad assumere un atteggiamento diverso da quello tenuto finora in questa materia.

ERMINERO, *Relatore*. Mi rimetto al Governo per il primo emendamento La Loggia, mentre sono favorevole al secondo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti La Loggia e ribadisco che l'emendamento al primo comma dell'articolo 1 ha un rilevante significato politico, consacrando in una legge l'impegno di una regolamentazione generale ed organica della materia delle locazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia al primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento La Loggia aggiuntivo di un comma all'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, in seguito alle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica

delle locazioni anche in materia di canoni e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

Fino alla stessa data è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sull'urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Nulla è innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

I canoni delle locazioni prorogate in virtù della presente legge non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, già prorogate a norma del secondo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974.

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974 ».

RICCIO STEFANO. Ritengo opportuno sottolineare che il turismo, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è un'attività economica, come il commercio e l'artigianato, attività anch'esse richiamate nello stesso articolo, da non confondere con i mezzi per l'esercizio dell'attività stessa; l'immobile destinato al commercio od all'artigianato non è artigianato e non è commercio, ma un bene immobile che assume una certa destinazione. Così l'albergo ha una particolare funzione turistica, ma è un'immobile che, come tale, costituisce oggetto di un normale diritto di proprietà. Il vincolo alberghiero è limitazione di destina-

zione, di disponibilità e riguarda pertanto l'immobile e quindi la proprietà dell'immobile, diritto che la Costituzione tutela ma in ordine al quale consente l'apposizione di limiti per ragioni sociali e di interesse nazionale. Il proprietario dell'immobile destinato ad albergo, per effetto del vincolo, nell'interesse della collettività non ne può disporre come crede, non può disporre in assoluta libertà dell'immobile. In sostanza il vincolo alberghiero è quindi — ripeto — una limitazione alla libera disponibilità dell'immobile, che permane anche in caso di trasferimento dello stesso, garantendo la destinazione alberghiera contro il locatore e a favore del locatario. Pertanto, incidendo su diritti soggettivi, il vincolo può essere disposto solo attraverso una legge dello Stato.

Un grande maestro di diritto amministrativo, lo Zanobini, chiarisce del resto mirabilmente come l'industria alberghiera sia soggetta da un lato ad un regime particolare di polizia e benefici dall'altro di un trattamento di favore sotto altri profili, tra cui quello finanziario e quello appunto della garanzia di destinazione dell'immobile, che non può essere cambiata neppure in caso di vendita senza l'autorizzazione del competente organo di Governo istituito presso la Presidenza del Consiglio. Si potrebbe discutere se la procedura prevista per questa autorizzazione sia o no rispettosa della Costituzione, data la natura del vincolo alberghiero, ma non si può dubitare che il vincolo stesso sia un vincolo reale, afferente cioè direttamente all'immobile e alla proprietà dello stesso.

Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 3416 del 22 ottobre 1958, in cui si afferma che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle controversie concernenti la risoluzione e la cessazione della locazione di immobili per suo alberghiero indipendentemente dalla assoggettabilità o meno degli immobili al vincolo alberghiero, il cui accertamento è demandato ad un organo amministrativo, commissariato del turismo, e ciò stante l'indipendenza delle questioni relative e incidendo il vincolo alberghiero sulla destinazione dell'immobile. Credo che di fronte a questa posizione vi sarà l'affermazione da parte del Parlamento che il vincolo alberghiero e la proroga possono essere stabiliti solo con legge dello Stato.

TODROS. Siamo favorevoli alla proroga del vincolo alberghiero per tutta una serie di motivi che per brevità non enumero.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE FITTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1973

Siamo per altro convinti che mentre è necessario disporre la proroga del vincolo alberghiero che scade il 31 dicembre non sia parimenti necessario prevedere anche la proroga delle locazioni degli immobili adibiti ad albergo in quanto col decreto-legge n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495 sono stati prorogati tutti i contratti di locazione compresi quelli relativi ad immobili destinati ad uso alberghiero. Siamo altresì preoccupati che legiferando in questo modo possa essere accreditata la tesi secondo cui il blocco dello scorso mese di luglio non sarebbe un blocco generalizzato. Vorrei, perciò precisare che voteremo a favore dell'emendamento La Loggia nell'intesa che esso costituisce una conferma della proroga già precedentemente stabilita fino al 31 gennaio 1974.

LA LOGGIA. Mi associo pienamente alle considerazioni svolte dagli onorevoli Riccio e Todros. Quanto alle preoccupazioni espresse da quest'ultimo, propongo che nel nuovo testo dell'articolo 2 si inseriscano dopo le parole « pensione o locanda »; le seguenti: « già prorogate a norma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, nonché col decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495 », in modo da eliminare ogni dubbio.

ERMINERO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento La Loggia con la modifica testé proposta dal presentatore.

FRACASSI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Concordo con il relatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento La Loggia, nell'intesa che, trattandosi di una proroga disposta in via di urgenza, tale parere favorevole lascia impregiudicata la questione relativa alla competenza legislativa in materia di vincolo alberghiero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia, interamente sostitutivo dell'articolo 2, che, con la modifica proposta dal presentatore, risulta del seguente tenore:

« Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, già prorogate a norma dell'articolo unico della legge 11 di-

cembre 1971, n. 1115, nonché col decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974 ».

(È approvato).

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:

La morosità può costituire causa di risoluzione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani prorogati in virtù della presente legge solo quando si protragga per almeno due mesi, oppure per tre mesi quando sia ricollegabile alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte successivamente alla stipulazione del contratto, per disoccupazione involontaria o per grave malattia del conduttore medesimo ».

ERMINERO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo La Loggia 2-bis.

(È approvato).

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-ter:

Il deposito cauzionale richiesto dal locatore per tutti i tipi di locazione non può essere superiore a due mensilità del canone di locazione e deve essere depositato su conto bancario vincolato.

Gli interessi debbono essere accreditati al conduttore ».

ERMINERO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo La Loggia 2-ter.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE FITTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1973

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-quater:

Dopo il primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

'' Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione '' ».

ERMINERO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo La Loggia 2-quater.

(È approvato).

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-quinquies:

Per i contratti di locazione e sublocazione prorogati in virtù della presente legge è fatto divieto di aumentare la spesa relativa alla fornitura dei servizi, se non per comprovati aumenti dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.

Se le spese di gestione del servizio di riscaldamento sono, per contratto, a carico del conduttore, questi interviene, in luogo del locatore, nelle assemblee condominiali convocate per deliberare sulle spese medesime e sulle modalità di gestione del servizio.

Qualora si tratti di edificio non in condominio, i conduttori di cui al precedente comma deliberano, in apposita assemblea, convocata dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori, sulle spese e le modalità di gestione del servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratto, del conduttore, si prescrive nel termine di due anni ».

ERMINERO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo La Loggia 2-quinquies.

(È approvato).

Gli onorevoli Spagnoli, Todros e Busetto hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

Nei contratti di locazione e di sublocazione relativi ad immobili urbani adibiti ad uso abitazione, il cui canone non superi l'importo di lire 1.500.000 annui, il rimborso delle spese di registrazione del contratto, sostenute da una delle parti, può essere richiesto all'altra parte soltanto nella misura della metà della somma effettivamente pagata ».

SPAGNOLI. Mi sembra che l'articolo aggiuntivo si illustri da sé. In sostanza oggi si verifica che le spese di registrazione del contratto vengono poste interamente a carico del conduttore in base ad una prassi (non vi è nessuna norma al riguardo) per la verità estremamente discutibile. Si tratta, per determinate fasce di locazioni, di ripartire in misura eguale l'onere della registrazione tra le due parti. È vero che i contratti di locazione inferiori a 600.000 lire annue sono esenti da oneri di registrazione; si tratta quindi di intervenire in quella fascia di locazioni che va dalle 600.000 lire a 1.500.000 annui, escludendo ovviamente le locazioni di lusso, con una apposita norma che autorizzi colui che ha pagato le spese di registrazione di chiedere all'altra parte il rimborso nella misura del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

ERMINERO, *Relatore*. Mi sembra che l'emendamento possa essere accettato, anche se desta qualche perplessità la cifra di 1.500.000 lire annue, per altro evidentemente basata sulla media dei valori di mercato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come è stato ricordato dallo stesso onorevole Spagnoli, il problema non si pone per i contratti di importo inferiore a 600.000 lire annue; pertanto gli interessi dei conduttori più umili, cui soprattutto l'emendamento si rivolge, sono già protetti dalle disposizioni vigenti. Tenuto inoltre conto della sostanziale arbitrarietà della cifra

VI LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE FITTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1973

proposta di 1.500.000 lire annue, che non mi sembra obbedisca a criteri precisi, che del resto l'onorevole Spagnoli nella sua illustrazione non ha neppure chiariti, tutto sommato, il Governo ritiene che non inserire una norma del genere in questa sede non comporti gravi conseguenze, e che il problema vada più opportunamente affrontato nell'auspicata legge generale. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Spagnoli, accettato dal relatore ma non dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Nella precedente seduta il deputato Di Giesi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale,

considerato che non è stato possibile definire un provvedimento legislativo che consentisse la stabilizzazione dei fitti degli immobili urbani su livelli di equità, incentivando l'edilizia economica e popolare e rimuovendo tutti gli ostacoli che hanno impedito fino ad ora una utilizzazione non speculativa del territorio nazionale

impegna il Governo:

a predisporre entro il 30 giugno 1974 un provvedimento legislativo che determini l'equo canone degli immobili urbani, tenendo conto: 1) della necessità del contenimento dei prezzi, al fine di non aggravare le tendenze inflazionistiche presenti nell'economia del paese; 2) degli interessi dei piccoli risparmiatori che non debbono essere colpiti da una politica di indiscriminato blocco dei fitti e delle locazioni; 3) della opportunità di adottare un regime particolare per le zone ad alta concentrazione urbanistica;

a porre inoltre sollecitamente allo studio, in modo che possa essere approvato entro i

termini della proroga della legge n. 1187, un provvedimento di riordino di tutta la materia urbanistica, che consenta alle regioni e agli enti locali la razionale utilizzazione del territorio, da ottenersi mediante la sottrazione delle aree edificabili alle manovre speculative e la separazione del diritto di edificazione da quello di proprietà;

a rimuovere infine ogni ostacolo all'intervento pubblico nel settore dell'edilizia economica e popolare, assicurando lo stanziamento delle ingenti somme disponibili per la realizzazione di un piano di investimenti nell'edilizia abitativa pubblica, che serva oltre tutto alla ripresa produttiva del paese, compromessa dalle restrizioni nelle forniture di petrolio, che minacciano il futuro di alcuni settori trainanti dell'economia italiana ».

(0/2584/1/22)

I deputati Guarra e Pazzaglia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale,

in occasione della discussione del disegno di legge sulla proroga dei contratti di locazione di immobili urbani

impegna il Governo

a realizzare nel più breve tempo possibile i piani di costruzione di alloggi economici e popolari previsti dalla legge n. 865, garantendo ai lavoratori e ai cittadini meno abbienti l'acquisto della casa nonché un sussidio per il pagamento dei canoni di locazione ».

(0/2584/2/22)

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non posso accettare l'ordine del giorno Di Giesi, pur condividendo lo spirito che lo anima, perché formulato in termini troppo rigidamente impegnativi e anche perché alcune delle questioni cui lo stesso si riferisce rientrano nella competenza di altri Ministeri.

Analoghi rilievi valgono per l'ordine del giorno Guarra, che potrei accettare a titolo di raccomandazione se i suoi firmatari, che sono presenti in questo momento, accettassero di sostituire la parola « impegna » con la parola « inviti ».

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Di Giesi non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione.

Onorevole Guarra, accetta la modifica del suo ordine del giorno proposta dal Governo?

 VI LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE FITTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1973

GUARRA. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno nel testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Guarra e Pazzaglia, non accettato dal Governo.

(È respinto).

GUARRA. Dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

TODROS. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge per i motivi esposti nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili

urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda » (2584).

Presenti	23
Votanti	10
Astenuti	13
Maggioranza	6
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Riccio Stefano ed altri n. 2497.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Armato, Ascari Raccagni, Bernardi, De Leonardis, Erminero, La Loggia, Padula, Riccio Stefano e Salvi.

Si sono astenuti:

Busetto, Brini, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Di Puccio, Guarra, Milani, Miceli, Pazzaglia, Spagnoli, Todros e Vania.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO